



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.687/Registro Generale in data 17/12/2025

Proposta Nr 187 del 16/12/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
-----------------	--

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Premesso che questo Comune non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di specifiche professionalità cui affidare la difesa in giudizio dell'Ente, per cui si rende necessario ricorrere ad un incarico esterno;

Visto l'art. 56, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 36/2023 che prevede che le disposizioni del codice degli appalti non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31:
 - 1.1- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno stato membro dell'unione Europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31...”;

Rilevato quindi che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 36/2023, pur rimanendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2 e 3 del codice e tra questi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

Ritenuto pertanto di poter fare riferimento, per garantire il rispetto dei principi di cui ai richiamati articoli, alle disposizioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione “le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)”;

Evidenziato:

- che l'ANAC con delibera n.1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;
- che con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Atteso che, in attuazione dei succitati principi, con determinazione n. 27 del 30/01/2018 avente ad oggetto: “*Approvazione del testo di avviso pubblico, preordinato alla formazione di un elenco di avvocati da interpellare in caso di necessità di affidamento di assistenza legale e difesa in giudizio (c.d. patrocinio legale)*”, sono stati approvati:

- l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, e Penale, per il patrocinio e la difesa del Comune di Campodarsego;
- lo Schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del Comune di Campodarsego, per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente ed il disciplinare di incarico professionale;

Posto che, con determinazione Rg. n. 329 del 16/07/2018, a seguito dell’istruttoria sulle istanze pervenute, è stato approvato l’ “*Elenco di avvocati per eventuale affidamento di incarichi di servizi legali del Comune di Campodarsego*”;

Rilevato che l’elenco suddetto è aperto, senza limitazioni temporali né quantitative, e che deve essere aggiornato annualmente in seguito ad ulteriori domande o a richieste di cancellazione pervenute;

Dato atto che, dall’istituzione dell’elenco Avvocati, si sono succedute successive proprie determinazioni a fronte delle segnalazioni di interesse pervenute e si è provveduto ad aggiornare l’elenco Avvocati, e che l’ultimo aggiornamento risulta approvato con determinazione n. 756 del 17/12/2024;

Dato atto che, dall’ultimo elenco aggiornato approvato, sono pervenute n. 3 (tre) nuove istanze di iscrizione e che le medesime, a seguito di istruttoria, sono state ritenute ammissibili;

Ravvisata pertanto l’opportunità, per evidenti ragioni di trasparenza dell’operato amministrativo, di aggiornare l’elenco degli avvocati con le nuove domande pervenute e ritenute ammissibili;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiornamento periodico dell’albo degli avvocati di fiducia del Comune Campodarsego per il conferimento degli incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell’Ente, allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che l’inserimento nell’Elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di conferire incarico ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune;

Rilevato che:

- i professionisti cui affidare incarichi legali da parte del Comune di Campodarsego saranno selezionati dall’approvando elenco nel rispetto dei principi di cui all’art. 1,2,3,4 del D.lgs. n. 36/2023;

Rilevato che il Comune di Campodarsego si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati nel citato Avviso Pubblico;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di previsione 2025;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Clelia Cuomo;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Richiamato il decreto sindacale n. 26 del 16/12/2024 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Clelia Cuomo l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Servizi Amministrativi per il periodo dal 01/01/2025 fino alla fine del mandato del Sindaco;

Evidenziato che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

1. Di procedere, per le ragioni indicate nelle premesse, all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti esterni all'ente, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, cui conferire incarichi legali;
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, un nuovo' *“Elenco di avvocati per eventuale affidamento di incarichi legali del Comune di Campodarsego”*, allegato sub A) al presente atto, con l'indicazione, per ciascun richiedente, della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda;
3. Di dare atto che l'elenco degli avvocati fiduciari del Comune, allegato sub A), come aggiornato ed approvato col presente atto e da oggi vigente, risulta composto da **n. 51 avvocati**;
4. Di dare atto che sono fatti salvi i successivi aggiornamenti, cui si provvederà allorquando perverranno ulteriori segnalazioni di disponibilità;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta necessità di spesa né minore entrata, per cui non è soggetto a parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ed il relativo parere tecnico, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;
7. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* - sezione *“Provvedimenti”* - sottosezione *“Provvedimenti dei Dirigenti”* del sito web dell'Ente, nonché nella sotto-sezione *“Altri contenuti – dati ulteriori”*- sottosezione *“ Elenco avvocati per eventuale affidamento di servizi legali”*, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;

8. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Clelia Cuomo